

**NEWS**

*Dallo Studio Amato* *di Roma,* **26 febbraio 2021**

|  |
| --- |
| IVA se il contratto cessa va emessa nota di credito |

|  |
| --- |
| *Risposta dell’AE ad interpello 119 del 17 febbraio 2021.* |

L’AE conferma la sua posizione, nel caso di risoluzione contrattuale a fronte di mancato pagamento del corrispettivo il fornitore può emettere nota di credito **senza attendere un anno dall’effettuazione dell’operazione**.

Trattandosi di risoluzione riferita a un contratto a esecuzione continuata o periodica (come nel caso della fornitura di energia elettrica e gas), è opportunamente richiamato il comma 9 dell’art. 26 in questione, in virtù del quale la risoluzione per inadempimento del cliente non investe le forniture già regolarmente poste in essere tra le parti.

Al cedente o prestatore consegue il diritto di emettere la nota di variazione in diminuzione, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del DPR 633/72, per il fatto che si sia verificata una causa di estinzione del contratto (a fronte dell’emissione di una fattura), “*senza che sia necessario un formale atto di accertamento (negoziale o giudiziale) del verificarsi dell’anzidetta causa di risoluzione*”.

“*Il* ***presupposto per operare la variazione in diminuzione*** *coincide, in questo caso, con la risoluzione contrattuale, intendendosi per tale la materiale interruzione del rapporto contrattuale e della fornitura, oggetto di successiva comunicazione al cliente inadempiente ai sensi dell'articolo 13.3 delle Condizioni generali*.”

“Posto che la risoluzione contrattuale è la conseguenza dell'inadempimento del cliente, ne discende che l'istante può operare la variazione per tutte le fatture insolute emesse antecedentemente alla risoluzione medesima, secondo il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità: «*In tema di IVA, a fronte della risoluzione per inadempimento da parte del consumatore finale di un contratto di abbonamento a servizi telefonici, il prestatore, in base alla norma sopravvenuta introdotta dalla L. n. 208 del 2015,****art. 1****, comma 126, ha la facoltà di variare in diminuzione la base imponibile dell'IVA in relazione alle prestazioni eseguite, e non remunerate antecedentemente alla risoluzione.*» (Cass. civ. sez. V, sent. del 10 maggio 2019, n. **12468**).”